

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI EX D.LGS 118/2011 PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE, LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI REGIONE LOMBARDIA, LA RICONCILIAZIONE TRA LE POSTE DEL BILANCIO REGIONALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA E QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE"

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Sommario

Articolo 1 – Premessa	3
Articolo 2 – Oggetto	3
Articolo 3 – Descrizione del servizio	3
Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell’incarico.....	5
Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell’attività	9
Articolo 6 – Durata del servizio e base d’asta	9
Articolo 7 – Corrispettivi.....	9
Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti	10
Articolo 9 – Obbligazioni del Fornitore.....	12
Articolo 10 – Verifiche della fornitura	13
Articolo 11 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento	13
Articolo 12 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro	13
Articolo 13 – Penali.....	14
Articolo 14 – Cauzione definitiva.....	15
Articolo 15 – Risoluzione	15
Articolo 16 – Recesso e rinegoziazione	16
Articolo 17 – Responsabilità civile e polizza assicurativa	16
Articolo 18 – Subappalto	17
Articolo 19 – Diritto di cessione del Contratto.....	18
Articolo 20 – Brevetti industriali e diritti d’autore	18
Articolo 21 – Foro competente	18
Articolo 22 – INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali	19
Articolo 23 – Oneri fiscali e spese contrattuali.....	19

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente Servizio è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 270/2010; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole dello Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di "ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI EX D.LGS 118/2011 PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE, LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI REGIONE LOMBARDIA, LA RICONCILIAZIONE TRA LE POSTE DEL BILANCIO REGIONALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA E QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE". Il servizio sarà utilizzato da Regione Lombardia.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede della Giunta Regionale di Regione Lombardia a Milano, questa provvederà a fornire all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

La disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regione Lombardia e degli Enti Locali, come definita dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che *«Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. (D.lgs 118/2011, art. 1 comma 1)»*

A tale previsione normativa fa riscontro quanto stabilito dall'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA" che all'art. 1 prevede che *«Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e*

fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.»

L'allegato n. 4/3, all'art. 3, continua precisando che «L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore.»

In continuità con le finalità che il legislatore ha inteso raggiungere con le previsioni normative sinteticamente sopra riportate, il D.lgs. 118/2011, all'art. 11, stabilisce inoltre che *«Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4».*

Il D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs.126/2014 dispone inoltre, al Titolo II, i principi contabili e applicati per il settore sanitario i quali prevedono, tra l'altro, che le Regioni garantiscano un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite del bilancio regionale relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard. I principi per il settore sanitario richiedono altresì di assicurare l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

Alla luce di quanto sopra, il presente appalto prevede la fornitura di un servizio di assistenza tecnica continuativa a Regione Lombardia – Presidenza – Funzione Specialistica Programmazione e Gestione Finanziaria a supporto delle attività necessarie all'attuazione della disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regione Lombardia e degli Enti Locali, come definita dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. attuativo della Legge n. 42/2009 sul Federalismo Fiscale, con specifico riferimento alla tenuta della contabilità economico patrimoniale, alla predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Regione Lombardia, alla riconciliazione tra le poste del bilancio regionale della Gestione Sanitaria Accentrata e quelle iscritte nel bilancio regionale.

Più nel dettaglio i servizi richiesti dal presente appalto sono i seguenti:

1) ASSISTENZA TECNICA NELLE ATTIVITÀ DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'assistenza riguarda lo svolgimento di attività inerenti sia l'ordinaria tenuta della contabilità economico-patrimoniale durante l'esercizio, con particolare riguardo alla riconciliazione tra questa e la contabilità finanziaria, sia l'analisi di specifiche poste del bilancio di Regione Lombardia oggetto di valutazione al termine dell'esercizio e la definizione di eventuali scritture di rettifica e/o di integrazione, sia infine la predisposizione del documento finale del Bilancio di Esercizio (conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa). Si precisa che la descrizione completa dell'attività è riportata nell'Allegato A al Capitolato d'Oneri Speciali, parte integrante del presente documento.

2) ASSISTENZA TECNICA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

L'assistenza copre l'insieme di attività tipiche del processo di predisposizione del bilancio consolidato di Regione Lombardia. Tale processo è avviato, subito dopo il termine (31 dicembre) dell'esercizio oggetto di consolidamento, con una serie di verifiche preliminari circa i rapporti intercorrenti tra l'ente capogruppo (Regione Lombardia) e i soggetti rientranti del perimetro di consolidamento; successivamente, parallelamente alla predisposizione del bilancio di esercizio, il processo continua con la riconciliazione puntuale delle poste infragruppo, l'individuazione delle voci oggetto di elisione e, infine, la predisposizione del prospetto di consolidamento. Il passaggio conclusivo prevede la predisposizione del conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa del bilancio consolidato. Si precisa che la descrizione completa dell'attività è riportata nell'Allegato B al Capitolato d'Oneri Speciali, parte integrante del presente documento.

3) ASSISTENZA TECNICA NELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA

L'attività di assistenza riguarda la definizione di una metodologia, unitamente alla predisposizione di un'adeguata strumentazione, incentrata sulla verifica e il controllo della correttezza delle procedure contabili attinenti alla GSA – Gestione Sanitaria Accentrata. In particolare l'attenzione sarà posta (i) sulla riconciliazione tra le scritture economico-patrimoniali della GSA e le transazioni in contabilità finanziaria ad esse afferenti e (ii) sull'ottimizzazione dei processi e procedure amministrativo-contabili proprie della struttura "Monitoraggio e raccordo del Bilancio con le risorse del sistema sanitario" di Regione Lombardia.). Si precisa che la descrizione completa dell'attività è riportata nell'Allegato C al Capitolato d'Oneri Speciali, parte integrante del presente documento.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

a) Attività e tempistiche

Al fornitore è richiesto di eseguire i servizi descritti al precedente articolo 3, svolgendo le relative attività secondo il seguente piano di lavoro:

Servizio ASSISTENZA TECNICA NELLE ATTIVITÀ DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE:

- Con cadenza mensile il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia tramite analisi e verifiche specifiche circa la corretta transizione nella contabilità economico-patrimoniale:
 - delle transazioni progressivamente registrate in contabilità finanziaria relative a operazioni su cespiti (immobili, mobili, immateriali) dell'attivo patrimoniale: di acquisto di nuovi cespiti, dismissioni di cespiti esistenti, capitalizzazione di costi su cespiti esistenti;
 - delle transazioni registrate in contabilità finanziaria relative a incrementi e/o decrementi della quota di patrimonio netto detenuta da Regione Lombardia in società controllate e/o partecipate;
 - delle transazioni registrate in contabilità finanziaria relative a eventuali operazioni straordinarie.
- Con cadenza trimestrale il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia eseguendo analisi di riconciliazione e controllo dei partitari clienti e fornitori.
- Successivamente al 31/12 di ciascun anno ed entro il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione da parte della Giunta di Regione Lombardia, ai fini della redazione del bilancio di esercizio, il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia tramite:

- La definizione delle scritture Co.Ep. relative alla movimentazione (acquisto, dismissione, capitalizzazione costi) dei cespiti – immobili, mobili, immateriali – di proprietà regionale;
- La riconciliazione dei saldi contabili relativi ai cespiti immobilizzati con i registri inventari e i Conti Giudiziali di Regione Lombardia;
- La riconciliazione delle transazioni di contabilità finanziaria relative ai fondi regionali amministrati da terzi e/o da società controllate da Regione Lombardia con le situazioni contabili al 31/12 di ciascun fondo; conseguente definizione delle eventuali scritture Co.Ep di rettifica e/o integrazione necessarie per la corretta rappresentazione in bilancio degli stessi fondi;
- La valutazione delle partecipazioni finanziarie detenute da Regione Lombardia e iscritte nell'attivo immobilizzato o nel circolante; riconciliazione finale delle transazioni di contabilità finanziaria relative a operazioni sul capitale di tali società e conseguente definizione delle eventuali scritture Co.Ep di rettifica e/o integrazione necessarie per la corretta rappresentazione in bilancio di tali asset finanziari;
- Il supporto nelle attività di chiusura contabile;
- Il supporto nella predisposizione del Bilancio di Esercizio, con particolare riferimento alla redazione della Nota Integrativa, inclusa la predisposizione di tabelle relative alle variazioni e alle movimentazioni delle voci di bilancio rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.
- Entro il termine stabilito per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del rendiconto consolidato, comprensivo di un primo bilancio consolidato solamente tra Regione Lombardia e i suoi organismi strumentali, il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia tramite:
 - La riconciliazione delle poste economico-patrimoniali infragruppo tra Regione Lombardia e i suoi organismi strumentali e la definizione delle eventuali scritture di rettifica e/o integrazione finalizzate ad uniformare le differenze riscontrate;
 - La definizione delle scritture di elisione e di consolidamento;
 - La predisposizione dei prospetti – Stato Patrimoniale e Conto Economico – del bilancio consolidato tra Regione Lombardia e i suoi organismi consolidati;
 - La redazione della Nota Integrativa di questo primo bilancio consolidato, inclusa la predisposizione di tabelle relative alle variazioni e alle movimentazioni delle voci di bilancio rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.
- Al verificarsi di modifiche normative dovute ad aggiornamenti e nuove disposizioni circa i principi contabili ex D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e relativi allegati, il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia tramite analisi specifiche volte a quantificarne gli impatti contabili e a definire le opportune modifiche nei suoi processi e procedure amministrativo-contabili.
- Predisposizione di note di chiarimento, corredate di eventuali prospetti e report, in risposta a specifici quesiti posti dagli organi di controllo interno ed esterno di Regione Lombardia, tra cui in modo particolare il collegio dei revisori e la Corte dei Conti, aventi ad oggetto la contabilità economico-patrimoniale e la formazione del bilancio di esercizio.

Servizio ASSISTENZA TECNICA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO:

- Successivamente al 31/12 di ciascun anno ed entro il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione da parte della Giunta di Regione Lombardia, il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia con delle attività di analisi preliminare delle poste infragruppo dell'ente consolidante e alcuni soggetti del perimetro di consolidamento, gli enti regionali e le società controllate al 100%. In particolare il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia tramite:

- La riconciliazione delle Liquidazioni in competenza e conto-residui registrate in contabilità finanziaria con le rispettive entrate incassate (per gli enti pubblici in contabilità finanziaria) e ricavi incassati (per le società controllate) di ciascuno dei soggetti del perimetro di consolidamento analizzati in questa fase.
- A seguito della chiusura della contabilità finanziaria, relativa all'esercizio per il quale deve essere redatto il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato, il fornitore dovrà:
 - Verificare, con riferimento a ciascuna controparte rientrante nel perimetro di consolidamento, che tutte le transazioni registrate in Co.Fi. siano state trasferite in modo completo e corretto al sistema Co.Ep, incluse le eventuali scritture di rettifica in sola Co.Ep che si è reso necessario registrare per la predisposizione del bilancio di esercizio di Regione Lombardia;
 - Determinare le poste infragruppo rilevate dalla Co.Ge di Regione Lombardia nei confronti di ciascuno dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento;
 - Verificare e, eventualmente, aggiornare il Reporting Package che Regione Lombardia dovrà inviare ai soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento;
- A seguito della ricezione dei Reporting package compilati dai soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento e comunque entro il 30 giugno, il fornitore dovrà eseguire le seguenti attività:
 - Riconciliazione delle poste infragruppo: (i) tra soggetto consolidante (Regione Lombardia) e soggetti consolidati; (ii) tra soggetti consolidati;
 - Individuazione delle differenze/discordanze e definizione delle scritture di "rettifica" finalizzate a rendere omogenei ed allineati i bilanci dei soggetti coinvolti;
 - Definizione delle scritture di elisione;
 - Definizione delle scritture di consolidamento secondo i criteri previsti dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. (consolidamento integrale; consolidamento proporzionale) e relativi allegati;
 - Compilazione del prospetto di consolidamento e predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale consolidati secondo gli schemi del dlgs 118/2011 e ss.mm.ii. e relativi allegati;
 - Analisi delle variazioni delle poste di bilancio consolidato rispetto all'esercizio precedente;
 - Predisposizione della Nota Integrativa al bilancio consolidato.
- Al verificarsi di modifiche normative dovute ad aggiornamenti e nuove disposizioni circa i principi contabili ex D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e relativi allegati, aventi impatto sulla redazione del bilancio consolidato, il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia tramite analisi specifiche volte a quantificarne gli impatti contabili e a definire le opportune modifiche nei suoi processi e procedure amministrativo-contabili.
- Predisposizione di note di chiarimento, corredate di eventuali prospetti e report, in risposta a specifici quesiti posti dagli organi di controllo interno ed esterno di Regione Lombardia, tra cui in modo particolare il collegio dei revisori e la Corte dei Conti, aventi ad oggetto la formazione del bilancio consolidato.

Servizio ASSISTENZA TECNICA NELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA:

- Entro sei mesi dalla data di il fornitore dovrà supportare la Regione nel predisporre gli strumenti per il collegamento del piano dei conti finanziario (previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 118/2011) con le scritture economico-patrimoniali della Gestione Sanitaria Accentrata e con il piano dei conti GSA (previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 118/2011), quali la definizione di una matrice di correlazione e la redazione di un manuale delle scritture, ai fini dell'impostazione delle scritture e della corretta e

completa rilevazione in contabilità economico-patrimoniale delle scritture finanziarie afferenti al perimetro sanità.

- Entro 12 mesi dalla data di avvio del servizio il fornitore dovrà supportare la Regione nella produzione dei documenti di metodologia e degli strumenti appropriati di verifica (ad es. manuale delle procedure di controllo, pista di controllo, check list, ecc.) delle scritture della contabilità economico-patrimoniale della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), in particolare per il riscontro del raccordo tra i dati di contabilità finanziaria e i dati di contabilità economico patrimoniale della GSA e per la riconciliazione della cassa.
- Entro 24 mesi dalla data di avvio del servizio il fornitore dovrà effettuare un'analisi delle procedure interne alla struttura "Monitoraggio e raccordo del Bilancio con le risorse del sistema sanitario" e definire alcune proposte di miglioramento, efficientamento e ottimizzazione delle fasi di lavoro, valutando anche l'eventuale informatizzazione di processi, la maggiore formalizzazione delle procedure, la definizione di nuove azioni di controllo e di monitoraggio dei dati.

Le tempistiche di dettaglio delle attività relative al servizio ASSISTENZA TECNICA NELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA saranno concordate con il prestatore di servizio individuato tramite un piano delle attività in base alle esigenze del responsabile della struttura "Monitoraggio e raccordo del Bilancio con le risorse del sistema sanitario". Al verificarsi di modifiche normative dovute ad aggiornamenti e nuove disposizioni circa i principi contabili ex D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e relativi allegati, aventi impatto sulla redazione del bilancio della gestione sanitari accentrata, il fornitore dovrà supportare Regione Lombardia tramite analisi specifiche volte a quantificarne gli impatti contabili e a definire le opportune modifiche nei suoi processi e procedure amministrativo-contabili.

b) Strumenti e prodotti finali

Al fine di realizzare il contenuto di cui al presente capitolato speciale di gara, il fornitore è tenuto ad utilizzare e produrre strumenti elaborati in accordo con Regione Lombardia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, file excel, documenti word, db access, etc.. In tale contesto al fornitore potrà essere richiesto di compilare/mantenere/aggiornare specifici format e *template* seguendo le indicazioni fornite da Regione Lombardia.

Per consentire all'aggiudicatario di prestare correttamente le attività oggetto del presente capitolato, Regione Lombardia renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.

Regione Lombardia valuterà la qualità e la completezza degli output prodotti dal fornitore (Es.: file excel, documenti word, etc.) tenendo conto sia del livello di esaustività e correttezza dei contenuti, sia del rispetto delle tempistiche definite.

c) Raccordo con Regione Lombardia

L'aggiudicatario dovrà operare in stretto contatto con i referenti di Regione Lombardia; dovranno essere individuate opportune modalità per lo scambio di informazioni.

Regione Lombardia, presso i propri uffici, metterà a disposizione dell'aggiudicatario almeno una postazione di lavoro ad uso esclusivo di personale di quest'ultimo incaricato di svolgere le attività oggetto del presente capitolato.

d) Localizzazione dell'attività

Il servizio dovrà essere attuato presso Regione Lombardia e, relativamente al bilancio consolidato, anche presso le sedi dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento. Sarà facoltà di Regione Lombardia concordare di volta in volta con l'aggiudicatario che specifiche attività possano essere svolte presso la sede di quest'ultimo. L'aggiudicatario dovrà comunque garantire lo svolgimento di almeno 150 (centocinquanta) giornate/uomo, per ogni anno di contratto, presso la sede di Regione Lombardia.

Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell'attività

Con riferimento ai Servizi oggetto del presente capitolato, Regione Lombardia provvederà a dettagliare al momento della specifica richiesta il contenuto delle attività che l'aggiudicatario è tenuto a eseguire, la forma e il contenuto degli output da produrre e i termini massimi entro cui le stesse dovranno essere completate.

Per l'esecuzione delle attività l'aggiudicatario si impegna espressamente a impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario, nel rispetto di quanto specificato nel contratto e nell'offerta tecnica. Con particolare riferimento al team di persone che svolgerà le attività progettuali, l'aggiudicatario si impegna a impiegare esclusivamente le risorse individuate nella documentazione presentata nella "Offerta Tecnica".

Contestualmente alla stipula del Contratto, il Fornitore e la Regione nomineranno i rispettivi referenti per assicurare il compiuto svolgimento dei servizi.

Articolo 6 – Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha la durata massima di un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È prevista la facoltà di ripetizione del servizio per un periodo massimo di 3 (tre) anni ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, ponendo a base della procedura negoziata l'importo di aggiudicazione come la somma massima, stimata e non vincolante. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per l'iniziativa è di 555.000,00 (Euro cinquecentocinquantacinquemila/00) Iva esclusa. Resta inteso che verrà riconosciuto al fornitore unicamente il corrispettivo delle attività effettivamente eseguite, calcolato applicando lo sconto unitario proposto in sede di gara.

È prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 7 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il Fornitore inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte e dovrà essere intestata alla Regione, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – Direzione Programmazione e Gestione Finanziaria. L'importo di ciascuna fattura dovrà essere pari a un sesto del valore del contratto.

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà indicato nel contratto, ai sensi dell'art. 59, comma 1-ter, della l.r. n. 34/1978: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture dovranno essere emesse sulla base di stati di avanzamento semestrali contenenti il dettaglio delle attività svolte, degli output consegnati e delle giornate uomo per figura professionale effettivamente impiegate, solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione. L'amministrazione Regionale provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni; tali ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Regione, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare

(anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 9 – Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il Fornitore si obbliga, a:

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente a Regione Lombardia, al fine di richiederne una preventiva accettazione, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo, le eventuali variazioni del team di lavoro coinvolto nella esecuzione del Contratto, indicando le eventuali variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti, allegando i rispettivi curriculum vitae. Regione Lombardia si riserva il diritto di analizzare i curriculum vitae dei nuovi professionisti e verificare che il livello qualitativo e di esperienza sia almeno pari a quello dei professionisti sostituiti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Articolo 10 – Verifiche della fornitura

Il RUP nomina al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 11 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia", approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 12 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'articolo 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

Articolo 13 – Penali

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione delle attività da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- Consegna di output (dati e/o calcoli e/o analisi) errati da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 che precedono: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r.

Articolo 14 – Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della Regione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all'istituto garante di una comunicazione della Regione, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla Regione.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 15 – Risoluzione

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 4 penali;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 10 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 18 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 16 – Recesso e rinegoziazione

È facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 17 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 3.500.000,00.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 18 – Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.

Il subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappalto è ammesso solo se dichiarato in sede di offerta ed in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, il quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006;
- l'appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;
- Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- L'Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
- Non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- L'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta inteso che:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

Articolo 19 – Diritto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 20 – Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 21 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 22 – INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore Funzione Specialistica Programmazione e Gestione Finanziaria.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il Direttore Funzione Specialistica Programmazione e Gestione Finanziaria in qualità di responsabile del trattamento dati, nominerà per conto del titolare il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del contratto.

Articolo 23 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), ad eccezione delle spese che fanno carico all’Amministrazione per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.